DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1992

recante modifica della decisione 92/539/CEE relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di sperma di suini, di embrioni di suini e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Ungheria

(93/21/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificato da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE [2], in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [3], modificato da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE, in particolare l'articolo 19,

considerando che in Ungheria si sono accertati focolai di peste suina classica;

considerando che la presenza della peste suina classica in Ungheria è tale da mettere in grave pericolo le mandrie degli Stati membri, nell'ambito degli scambi di suini vivi, di carni suine fresche, di sperma suino, di embrioni suini e di taluni prodotti a base di carni suine;

considerando che in seguito ai focolai di peste suina classica manifestatisi la Commissione ha adottato la decisione 92/539/CEE, del 10 novembre 1992, relativa all'importazione nella Comunità di suivi vivi, di carni suine fresche, di sperma di suini, di embrioni di suini e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Ungheria [4];

considerando che le misure adottate con decisione 92/539/CEE sono da ritenersi misure protettive provvisorie sulle quali il comitato veterinario permanente dovrà pronunciarsi in ordine ad una loro estensione, modifica o revoca;

considerando che è necessario adeguare dette misure provvisorie per tener conto dell'evoluzione della malattia; che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria stabilite per i suini vivi, le carni suine fresche e i prodotti a base di carni suine provenienti dall'Ungheria sono state modificate dalla decisione 93/20/CEE della Commissione [5];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/539/CEE è modificata come segue:

1. Il titolo è sostituito dal testo seguente:

   « Decisione della Commissione, del 10 novembre 1992, relativa all'importazione nella Comunità di sperma di suini e di embrioni di suini in provenienza dall'Ungheria ».

2. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

   « *Articolo 1*

   Gli Stati membri vietano l'importazione dalla contea di Békes in Ungheria di:

   — sperma di animali domestici della specie suina,
   — embrioni di animali domestici della specie suina. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
(2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
(3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(4) GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 68.

(5) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.